



Alle Dirigenti e ai Dirigenti

Circolare 1/2024

Oggetto: Nota esplicativa sull'assolvimento dell'imposta di bollo per la stipula dei contratti di cui all'art. 18, c.10, del d.lgs. n°36/2023 e note sulla registrazione delle lettere commerciali

Gent.mi e Gent.me,

Dal 1° gennaio 2024 la piena efficacia del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice) ed in particolare della disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, prevista dal Libro I, Parte II, del predetto decreto, ha un impatto significativo sull'assolvimento dell'imposta di bollo e sulla stipula dei contratti. L'art. 18 c. 1 del Codice stabilisce che *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto"*.

Alla luce della disciplina sopra riportata, si forniscono di seguito alcune indicazioni sull'imposta di bollo in relazione ai contratti stipulati nella forma della lettera commerciale:

A) IMPOSTA DI BOLLO

L'art. 18 c. 10 del Codice stabilisce che l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo un tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

In attuazione dell'art. 18, c.10, del D.lgs. n°36/2023 e dell'art. 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n°240013 del 28.06.2023, ha individuato le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Il provvedimento ha stabilito che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) sostituendo, coerentemente con i requisiti di digitalizzazione e semplificazione e di conservazione documentale, le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n°642/1972, e rendendo di fatto incompatibili forme diverse di assolvimento utilizzate fino al D.lgs. n°50/2016, quali dichiarazioni di annullamento o deposito di bolli fisici. Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (PagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Relativamente alla determinazione dell'importo dell'imposta di bollo, si evidenzia che l'art. 1, c. 1, dell'allegato I.4 al Codice, richiamando la formulazione del citato c.10 dell'art. 18, stabilisce che il «valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato». La tabella prevede un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore del contratto. È importante rimarcare che gli affidamenti con un valore inferiore a 40.000 euro sono esenti dall'imposta di bollo.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40,00
=> 150.000 < 1.000.000	120,00
=> 1.000.000 < 5.000.000	250,00
=> 5.000.000 < 25.000.000	500,00
>= 25.000.000	1000,00

Si rileva inoltre che l'art. 1, c. 2, dell'allegato I.4 al Codice prevede che l'imposta è determinata "in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (...)", e all'art.14 c. 4 si enuncia che (pur riferendosi al calcolo dell'importo stimato ai fini dell'individuazione delle soglie di rilevanza), "il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto."

Altra sostanziale novità è introdotta dall'art. 2 dell'allegato I.4 del Codice con cui si stabilisce che il pagamento dell'imposta di bollo, assolta alla stipula del contratto, nella fascia corrispondente al valore del contratto sostituisce l'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, ad eccezione delle fatture, delle note e di documenti simili per l'addebito del corrispettivo.

Per maggior chiarezza si riepiloga schematicamente quanto sopra riportato, con l'aggiunta di qualche informazione specifica:

Modalità di pagamento dell'imposta di bollo

- a) assolvimento una tantum prima della stipula dell'atto;
- b) pagamento tramite F24 ELIDE che deve indicare:
 - i codici fiscali delle parti;
 - Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto;
 - Cod. tributo: "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36".

Calcolo dell'imposta di bollo

- a) Da calcolarsi in base agli scaglioni di cui alla tabella A dell'allegato I.4 del Codice;
- b) la base di computo deve riferirsi all'importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni, rinnovi, premi o pagamenti esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
- c) l'importo massimo stimato si intende al netto dell'I.V.A.;
- d) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro l'imposta di bollo è pari a zero;
- e) per gli affidamenti di importo pari a 40.000 ed inferiori a 150.000 euro l'imposta di bollo è pari a 40,00 euro.

Validità dell'imposta di bollo

- a) Sostituisce l'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto;
- b) include anche l'imposta di bollo relativa a eventuali contratti aggiuntivi per opzioni o rinnovi se esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
- c) non include l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture, le note e i documenti simili per l'addebito del corrispettivo, e che quindi sarà assolta a parte;
- d) per le motivazioni di cui al punto a) è l'imposta dovuta nelle stesse modalità di calcolo e di pagamento anche per i contratti stipulati sotto forma di "lettera commerciale", pur tecnicamente bollabili solo il caso d'uso.

B) REGISTRAZIONE LETTERE COMMERCIALI

Relativamente alle "lettere commerciali" con l'entrata in vigore del nuovo Codice si è ampiamente esteso ed incentivato l'utilizzo di questa forma contrattuale. Si vogliono rimarcare al riguardo alcune note procedurali per la loro validità e registrazione.

Assodato che ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, e che l'invio dell'accettazione deve avvenire, tramite PEC (art. 18, c. 1, D.lgs. 36/2023), si raccomanda la protocollazione dei suddetti atti, in attesa di definire una modalità di repertoriazione degli stessi uniforme per tutto l'ente.

Cordiali saluti

La Direttrice generale
Dott.ssa Antonella Marcello